

A scioglimento della riserva ritenuta all'udienza del 29.01.14

Il Giudice

Letti gli atti di causa,

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta,

Letto in particolare l'elaborato peritale eseguito dal CTU nominato in corso di giudizio che ha determinato in € 95.413,20 od € 94.282,39 (€ 129.737,52 od €128.172,19, **comprendendo gli interessi maturati sino alla data dell'ultima udienza**) il credito vantato dalla società attrice nei confronti della banca opposta in relazione alle due diverse ipotesi di calcolo richieste nei quesiti articolati dal giudice nell'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale, ritenuto di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ai fini di un più celere definizione del rapporto controverso;

OSSERVA

l'art. 185-bis c.p.c. prescrive quale limite temporale per la formulazione della proposta la "*prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione*".

La *ratio* di tale limitazione temporale risiede nel fatto che il nuovo strumento conciliativo dovrebbe ridurre i tempi del contenzioso, evitando l'istruttoria, per cui perderebbe di utilità una volta istruito interamente il processo.

Lo scrivente ritiene, diversamente, che una proposta conciliativa, anche a causa interamente istruita, non sia incompatibile con lo spirito della novella, sia perché tra i punti salienti dell'accordo bonario vi sarebbe la rinuncia all'impugnazione, e con ciò l'intento deflattivo del contenzioso verrebbe perseguito; sia perché l'inciso "*prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione*", non è norma imperativa, poiché non accompagnata da alcuna sanzione processuale.

D'altra parte, il raggiungimento di un accordo in tale fase, garantirebbe indubbi vantaggi ad entrambe le parti:

- In cambio della rinuncia ad una porzione del credito riconosciutagli dal CTU, parte creditrice conseguirebbe il pagamento in termini più rapidi ed eviterebbe le spese di registrazione della sentenza, che vanno anticipate in attesa della formazione del giudicato, all'esito degli ulteriori gradi di giudizio.

Parte convenuta conseguirebbe uno sconto dall'importo accertato dal CTU in cambio del pagamento immediato e dalla rinuncia all'impugnazione, conseguendo così anche il

risparmio di ulteriori spese legali oltre al versamento degli accessori sulla somma capitale riconosciuta in sentenza.

In tal modo, entrambe le parti otterrebbero una pronuncia "utile" in luogo di una "giusta", che spesso non è la preferibile, a cagione della lunga durata dei giudizi civili.

P.Q.M.

In chiave conciliativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185-bis c.p.c., propono alla **Banca s.p.a.** di corrispondere alla C. s.r.l. l'importo di € 125.000,00 – interessi compresi dal di del dovuto **all'attualità** - con compensazione di un terzo delle spese di giudizio e l'accollo integrale delle spese di CTU e con rinuncia reciproca all'impugnazione.

Fissa udienza al **16.10.14** per la comparizione personale delle parti o degli avvocati muniti di procura speciale per manifestare la propria volontà in ordine all'accettazione della proposta formulata dal giudice ovvero per indicare a verbale le motivazioni del rifiuto.

Avvisa le parti che il rifiuto senza legittimo motivo verrà valutato negativamente ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio;

Onera le parti di depositare, in alternativa, le successive proposte e controproposte scambiatesi in seno all'eventuale trattativa instauratasi a seguito della proposta emessa dallo scrivente giudicante; ciò ai fini di valutare la futilità del rifiuto ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio.

IL GIUDICE

Dr. Gustavo Danise

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziale

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziale

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziale